

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 761

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 15 novembre 1963

**Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 5 marzo 1961, n. 212 (*Gazzetta Ufficiale* 91 del 12 aprile stesso anno), si provvede ad elevare la misura degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia nonché ad estendere l'assegno anche alla croce di guerra al valor militare.

Il provvedimento, da tempo sollecitato a giusta rivalutazione dei modestissimi soprassoldi e pensioni (come allora erano denominati), fissò — con effetto dal 1° luglio 1961 le seguenti *misure annue*:

|   |    |        |
|---|----|--------|
| Medaglia d'oro al valor militare . . . . .      | L. | 60.000 |
| Medaglia d'argento al valore militare . . . . . | »  | 18.750 |
| Medaglia di bronzo al valore militare . . . . . | »  | 7.500  |
| Croce di guerra al valore militare . . . . .    | »  | 5.000  |
| <i>Ordine Militare d'Italia</i>                 |    |        |
| Grado di Cavaliere . . . . .                    | L. | 52.500 |
| Grado di Ufficiale . . . . .                    | »  | 60.000 |
| Grado di Commendatore . . . . .                 | »  | 67.500 |
| Grado di Grande Ufficiale . . . . .             | »  | 75.000 |
| Grado di Cavaliere di Gran Croce . . . . .      | »  | 82.500 |

Detti aumenti, lungi dal costituire un effettivo adeguamento della misura dell'assegno secondo i criteri della legge istitutiva, furono tuttavia considerati come un primo passo verso l'auspicata perequazione, tenuto conto del mutato potere d'acquisto della lira, e segnarono un miglioramento uniforme per tutti i decorati al valor militare.

Senonché, al termine della passata legislatura il Parlamento approvò la legge 21 febbraio 1963, n. 358 (*Gazzetta Ufficiale* 89 del 2 aprile 1963) con la quale « agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è stato concesso un assegno straordinario a vita, irrevocabile, di 1 milione di lire annue » — con effetto dal 1° luglio 1963.

Invariata è rimasta la misura degli altri assegni; cosicché si è venuta a creare una enorme disparità assolutamente inspiegabile che ha sorpreso e mortifica i decorati di medaglie d'argento, di bronzo e di croce di guerra al valor militare, e così pure gli insigniti dell'Ordine Militare d'Italia nei vari gradi.

Nulla da eccepire sulla eccezionale concessione fatta ai decorati viventi di medaglia d'oro, considerata la più alta ricompensa per singolo personale atto di valore militare.

Ma, a nostro avviso, non si possono trascurare le altre decorazioni, le quali, anche se di grado inferiore, rappresentano pur sempre un notevole riconoscimento del valore di combattente sul campo di battaglia.

Ancora più inspiegabile è la disparità rispetto agli assegni delle decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia, istituito nel 1815 come « Ordine Militare di Savoia » ed inteso a premiare « gli atti di valore congiunti alla militare perizia », vale a dire il valore militare e nello stesso tempo la capacità di comando in guerra.

Le finalità istitutive dell'Ordine vennero mantenute anche dalla legge 2 gennaio 1947, n. 4, che ne mutò soltanto la denominazione in « Ordine Militare d'Italia », nonché dalla successiva legge 9 gennaio 1956, n. 25 e dal decreto del Presidente della Repubblica, 12 febbraio 1960, nel senso che: « l'O. M. I. ha lo scopo di ricompensare le azioni distinte compiute in guerra da unità italiane delle Forze Armate di terra, di mare e del cielo, o da singoli militari ad esse appartenenti che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore ».

In relazione a quanto precede, sarebbe veramente assurdo sul piano morale consi-

derare le medaglie d'oro quali uniche depositarie dell'aristocrazia del valor militare.

Per riparare alla palese ingiustizia e ristabilire l'equilibrio gravemente turbato, s'impone una revisione generale degli assegni connessi alle altre decorazioni al valor militare, ripristinando le proporzioni preesistenti.

La estensione, ai decorati dell'O. M. I. dell'assegno straordinario a vita concesso alle medaglie d'oro, non comporterà un eccessivo aggravio al bilancio dello Stato in quanto gli insigniti di detta decorazione non superano le 500 unità.

Alle nuove misure degli assegni occorre poi conservare il tradizionale carattere di reversibilità; esigenza questa già segnalata con un disegno di legge (n. 219) di iniziativa parlamentare, presentato il 18 ottobre 1963 al Senato ed all'esame della IV Commissione (Difesa) per la « Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria ».

Per le ragioni suesposte il sottoscritto si onora sottoporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni annessi alle medaglie al valor militare sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Medaglia d'oro al valor militare . . . . .     | L. | 1.000.000 |
| Medaglia d'argento al valor militare . . . . . | »  | 300.000   |
| Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . | »  | 120.000   |
| Croce di guerra al valor militare . . . . .    | »  | 60.000    |

### ART. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| per il grado di Cavaliere . . . . .               | L. | 900.000   |
| per il grado di Ufficiale . . . . .               | »  | 1.000.000 |
| per il grado di Commendatore . . . . .            | »  | 1.100.000 |
| per il grado di Grande Ufficiale . . . . .        | »  | 1.200.000 |
| per il grado di Cavaliere di Gran Croce . . . . . | »  | 1.300.000 |

### ART. 3.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono concessi di ufficio, hanno effetto dal 1° luglio 1963 e sono reversibili ai congiunti superstiti.

### ART. 4.

La legge 21 febbraio 1963, n. 358, è abrogata.

### ART. 5.

Alla spesa di 5 miliardi, dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.